COMMISSIONE I.

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TESAURO**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore BELLISARIO: Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926. (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1216) 107

PRESIDENTE 107, 108

D'AMATO, *Relatore* 108

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato alla difesa* 108

Votazione segreta:

PRESIDENTE 108

La seduta comincia alle 17.

MARTUSCELLI, *Segretario*, legge il precesso verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Bellisario: Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926 (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Bellisario: « Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 ed il 31 dicembre 1926 ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole D'Amato ha facoltà di svolgere la relazione.

D'AMATO, *Relatore*. Mi richiamo a quanto ho già dichiarato in occasione dell'esame della proposta di legge in sede referente: si tratta, in fondo, di una norma che rende giustizia ad alcuni dipendenti dell'Amministrazione militare che erano stati licenziati per motivi politici. Si tratta di non più di trenta persone, il cui numero va continuamente riducendosi avendo tutte raggiunto il settantacinquesimo anno di età.

Sono, perciò, favorevole all'immediata approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

GUADALUPI. *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime il suo pieno consenso a questa proposta di iniziativa parlamentare che, dopo diversi anni, viene a colmare una lacuna, che si era determinata nei riguardi del trattamento di pensione di pochissimi salariati della matricola dell'Esercito e della Marina che, a suo tempo, nel lontano aprile 1923, per fatti dipendenti da azioni sindacali, furono licenziati dagli amministratori dell'epoca.

Il Governo si compiace per questo riparatore provvedimento di legge e conferma il suo assenso.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emandamenti, porrò successivamente in votazione.

Art. 1

Ai salariati a matricola e ai lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina che furono licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e che, riassunti in servizio ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della stesso regio decreto, in qualità di operai temporanei, furono successivamente licenziati, o si dimisero dal servizio, in data anteriore al 31 dicembre 1926, è concesso trattamento di quiescenza secondo le norme dell'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809.

Lo stesso trattamento, a modifica di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, è concesso ai lavoratori di cui all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo, i quali, nel periodo di servizio prestato, non abbiano maturato trattamento di quiescenza.

Il trattamento compete qualora risulti comprovato che motivo esclusivo del definitivo allontanamento dal servizio dei dipendenti fu quello di aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste o di aver dato altre positive manifestazioni di antifascismo, e sempre che ai dipendenti e loro aventi causa non sia stato liquidato trattamento di quiescenza ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo citato.

Sulla domanda degli interessati deve essere sentito il parere del rispettivo Consiglio di amministrazione del personale salariato del Ministero della difesa.

(*È approvato*).

Art. 2

Il trattamento previsto dal precedente articolo 1, ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è concesso a domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data anzidetta.

(*È approvato*).

Art. 3

È riaperto per tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809.

(*È approvato*).

Art. 4

All'onere presunto di lire 5.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 137 e 144 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio, rispettivamente per lire 2.000.000 e 3.000.000 e, negli esercizi successivi, con riduzione dei capitoli corrispondenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione della proposta di legge:

Senatore BELLISARIO: « Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1946, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti delle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926 » (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1216):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Almirante, Armato, Ballardini, Baroni, Belci, Bressani, Cavallari Nerino, Colleselli, Cossiga, D'Amato, Dell'Andro, De Mita, Di Primio, Gullo, Jacometti, Lizzero, Luzzatto, Marchiani, Martuscelli, Nannuzzi, Nucci, Piccoli, Pigni, Rosati, Tesauro, Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 17,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI